

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 18 ottobre 2006

Recepimento delle direttive 2005/59/CE e 2005/69/CE, recanti rispettivamente la ventottesima e la ventisettesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene; idrocarburi policiclici aromatici negli oli diluenti e nei pneumatici). (G.U. n. 3 del 4/1/2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive

2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2005/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la 28ª volta la direttiva 76/769/CEE (toluene e triclorobenzene);

Vista la direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la 27ª volta la direttiva 76/769/CEE (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici);

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2004 sono aggiunti i punti 46, 47 e 48 come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per i punti 46 e 47 riportati nell'allegato a decorrere dalla data del 15 giugno 2007.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per il punto 48 riportato nell'allegato a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Ministro: Turco

Allegato

<p>«46. Toluene n. CAS 108-88-3</p>	<p>Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.</p>
<p>47. Triclorobenzene n. CAS 120-82-1</p>	<p>Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa per tutti gli altri usi, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Come prodotto intermedio di sintesi, o - Come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o - Nella fabbricazione dell'1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TABTB).
<p>48. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 1. Benzo(a)pirene (BaP) n. CAS 50-32-8 2. Benzo(e)Pirene (BeP) n. CAS 192-97-2 3. Benzo(a)antracene (BaA) n. CAS 56-55-3 4. Crisene (CHR) n. CAS 218-01-9 5. Benzo(b)fluorantene (BbFA) n. CAS 205-99-2 6. Benzo(j)fluorantene (BjFA) n. CAS 205-82-3 7. Benzo(k)fluorantene (BkFA) n. CAS 207-08-9 8. Dibenzo(a, h)antracene (DBAhA) n. CAS 53-70-3</p>	<p>(1) Non possono essere immessi sui mercato e utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli oli diluenti aventi un contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di BaP superiore a 1 mg/kg, o - un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg. <p>Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3% per massa, secondo la norma dell'Istituto of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione del PCA negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltane - estrazione di dimetile sulfosside), purché il rispetto dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano controllati dai fabbricante o dall'importatore ogni 6 mesi o dopo ogni scambio operativo di importanza, optando per il più prossimo.</p> <p>(2) Inoltre, non possono essere immessi sul mercato gli pneumatici e i battistrada per la rigenerazione, fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 che contengono oli diluenti in misura superiore ai limiti fissati al paragrafo 1.</p> <p>Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gamma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35% di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata-determinazione dell'aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata).</p> <p>(3) In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superino i limiti di cui al paragrafo 1."</p>